



COMUNE DI
PALAU

VALIDAZIONE PEF TARI 2026 - 2029
MTR-3 ARERA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)

DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF
DETERMINAZIONE ARERA N. 01/DTAC/2025

Sommario

1	Premessa (ETC).....	2
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
1.5	Altri elementi da segnalare.....	5
4	Attività di validazione (ETC).....	6
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	6
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	7
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K	10
5.1.3	Coefficiente CRI	11
5.2	Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})	12
5.2.1	Componenti previsionali CO_{new}	12
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	12
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	13
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	13
5.3.2	Componenti previsionali CO_{116}	13
5.3.3	Componenti previsionali CQ	14
5.3.4	Componenti previsionali COANT	15
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing	16
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	18
5.6	Conguagli	19
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	20
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	21
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	23
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	23
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	24
5.12	Ulteriori detrazioni	25

1 Premessa (ETC)

In conformità alle definizioni contenute nella regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e, da ultimo, nella deliberazione 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), l'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) è individuato nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, ovvero, in caso contrario, nella Regione o in altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, predispongono ed adottano i piani regionali di gestione dei rifiuti; ai sensi del successivo articolo 200, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal medesimo piano regionale. L'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede inoltre che, per ciascun ambito territoriale ottimale, sia istituito o designato il relativo Ente di governo dell'ambito (EGATO), cui sono attribuite le funzioni di organizzazione e controllo del servizio.

Con specifico riferimento alla Regione Autonoma della Sardegna, la pianificazione regionale in materia di rifiuti ha previsto l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, da governarsi mediante un Ente di governo d'ambito unitario. Tuttavia, alla data di predisposizione della presente relazione, tale Ente non risulta ancora istituito ed operativo.

In assenza di un EGATO costituito, in continuità con quanto già previsto dalla regolazione ARERA nei precedenti periodi regolatori e confermato nell'ambito del MTR-3, l'Ente territorialmente competente è individuato, in via residuale, nei Comuni, quali enti titolari delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto, il Comune scrivente è chiamato ad assumere, nell'ambito del proprio territorio, il ruolo di Ente territorialmente competente, provvedendo alla raccolta e verifica dei dati trasmessi dai soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché alla validazione degli stessi secondo i criteri stabiliti dalla regolazione ARERA, al consolidamento del Piano Economico Finanziario (PEF) e alla trasmissione della predisposizione tariffaria all'Autorità.

Il Comune svolge, altresì, in economia, l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU), configurandosi pertanto come gestore per tale specifico segmento del servizio. In tale contesto, si rende necessario garantire adeguati profili di terzietà nell'attività di validazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 30.3 del MTR-3 ARERA, secondo cui, nei casi in cui l'ETC coincida con il gestore, la funzione di validazione deve essere svolta da una struttura o unità organizzativa distinta, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

A tal fine, il Comune ha individuato una specifica unità organizzativa interna, dotata dei necessari requisiti di indipendenza funzionale rispetto all'ufficio competente per la gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, incaricata dello svolgimento delle attività istruttorie e di validazione del PEF, da sottoporre all'approvazione dell'organo competente.

Al fine di garantire adeguati profili di terzietà, indipendenza e competenza tecnica nello svolgimento dell'attività di validazione, il Comune si è avvalso del supporto di un soggetto esterno specializzato,

ALLEGATO 2

incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria nella verifica dei dati trasmessi dai gestori e nella predisposizione degli atti relativi al Piano Economico Finanziario.

Ai fini della definitiva approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI, resta ferma la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario ricompreso nel presente Piano Economico Finanziario coincide esclusivamente con il Comune di Palau, per cui, nei paragrafi che seguono, si descriveranno le caratteristiche e i gestori dell'ambito tariffario di riferimento esclusivamente per la suddetta realtà comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Con riferimento all'analisi sulla gestione delle attività di raccolta e trasporto; spazzamento e lavaggio strade; nonché gestione tariffe e rapporti con gli utenti interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Palau, ad esclusione, pertanto, delle attività di trattamento e recupero, nonché di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestiti dagli impianti di destinazione e che sono oggetto di specifica analisi nel paragrafo successivo, sono stati individuati due distinti soggetti qualificabili, secondo la definizione di cui all'art. 1.1 del MTR-3, come **Gestori del servizio integrato rifiuti urbani** e, pertanto, tenuti alla trasmissione dei propri dati di costo in conformità ai principi del nuovo MTR-3 in conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3).

	Spazzamento e Lavaggio Strade (SLS)	Raccolta e trasporto dei RU (RTR)	Trattamento Recupero dei RU (CTR)	Trattamento Smaltimento dei RU (CTS)	Gestione tariffe rapporti utenti del servizio (GTRU)
ECONORD SARDEGNA S.R.L.	SI	SI			
COMUNE DI PALAU					SI

Di seguito le informazioni di dettaglio sull'affidamento del Gestore diverso dal Comune.

	Partita IVA	Tipologia di affidamento	Gara ai sensi della Delibera 596/2024/R/rif	Inizio Affidamento	Scadenza Affidamento
ECONORD SARDEGNA S.R.L..	02564550131	Affidamento con gara	NO	10/02/2026	09/02/2031

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

Nel processo di classificazione degli impianti ai fini della valorizzazione delle componenti CTS e CTR del Piano Economico Finanziario, si è proceduto ad analizzare il quadro impiantistico regionale alla luce del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Sardegna vigente e della disciplina tariffaria di cui al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

ALLEGATO 2

In particolare, ai sensi della regolazione ARERA, gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono individuati in presenza di condizioni di limitata contendibilità del servizio, riconducibili alla necessità di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale e alla presenza di flussi indirizzati o comunque vincolati dalla pianificazione pubblica.

Dall’analisi del PRGR emerge che la filiera del rifiuto urbano residuo (RUR) è organizzata secondo un modello di gestione integrata e pianificata, volto a garantire la chiusura del ciclo a livello regionale attraverso l’individuazione di impianti di riferimento per bacini territoriali e il conseguente indirizzamento dei flussi. Tale assetto, coerente con i principi di autosufficienza e prossimità propri della pianificazione regionale, determina condizioni strutturali di non contendibilità del servizio, in quanto i conferimenti risultano di fatto vincolati agli impianti individuati dal sistema pubblico.

Ne consegue che gli impianti di trattamento e smaltimento del RUR (quali impianti di trattamento meccanico-biologico, termovalorizzatori e discariche di servizio) presentano le caratteristiche proprie degli impianti “minimi” ai sensi del MTR-3, con conseguente valorizzazione delle relative componenti di costo nelle voci CTS_{min} .

Diversamente, per le restanti filiere di rifiuto urbano, ed in particolare per le frazioni differenziate avviate a recupero di materia, il PRGR evidenzia un contesto caratterizzato da una maggiore apertura al mercato e dalla presenza di operatori plurimi. In particolare, per i rifiuti di imballaggio e le frazioni secche, il Piano rileva come il sistema regionale non disponga di una filiera completa di riciclo, con conseguente conferimento dei flussi verso impianti localizzati anche al di fuori del territorio regionale e gestiti nell’ambito dei consorzi di filiera.

Inoltre, per le attività di recupero (operazioni R3), si riscontra una significativa sovracapacità impiantistica rispetto ai fabbisogni regionali, tale da garantire la contendibilità del servizio e la possibilità di scelta tra diversi operatori.

Alla luce di tali evidenze, in coerenza con i criteri del MTR-3, si ritiene che nel contesto della Regione Sardegna i conferimenti relativi al RUR siano da considerarsi strutturalmente vincolati dalla pianificazione regionale e, pertanto, riconducibili a impianti “minimi”, mentre per le restanti frazioni di rifiuto urbano sussistono condizioni di mercato tali da giustificare la classificazione tra gli impianti “aggiuntivi” (CTR_{altro}), salvo specifiche evidenze istruttorie che dimostrino, caso per caso, la presenza di vincoli di conferimento o condizioni di non contendibilità del servizio.

In coerenza con la classificazione degli impianti operata ai sensi del MTR-3, si evidenzia che la qualificazione degli impianti di destinazione come “minimi” o “aggiuntivi” rileva anche ai fini dell’applicazione del meccanismo di conguaglio di cui all’art. 27.7 del medesimo Metodo. In particolare, tale disposizione prevede il recupero, nell’ambito della componente a conguaglio, della differenza tra i costi riconosciuti e quelli coperti in tariffa con riferimento alle annualità pregresse, limitatamente ai costi afferenti agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (componenti CTS_{min} e CTR_{min}).

Ne consegue che, per gli impianti qualificati come “aggiuntivi”, operanti in regime di mercato e non soggetti a regolazione tariffaria, non trova applicazione il suddetto meccanismo di conguaglio. Tale impostazione è coerentemente recepita anche nel Tool di calcolo MTR-3 predisposto dall’Autorità, nel quale il recupero a conguaglio è previsto esclusivamente per le componenti riferite agli impianti minimi, come desumibile dal foglio di calcolo IN_CTS_CTR_RC.

ALLEGATO 2

Alla luce di quanto sopra, la corretta qualificazione degli impianti assume rilievo non solo ai fini della determinazione delle componenti di costo da includere nel PEF tariffario, ma anche ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di congruaggio previsti dalla regolazione, con impatti diretti sull'equilibrio economico-finanziario della gestione.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente fornisce le opportune evidenze dell'acquisizione, da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il tool-PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo il presente schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025). In caso di affidamento del servizio a livello sovracomunale è possibile redigere un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative; nel caso di predisposizione di un PEF unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3 si utilizza, di norma, un'unica relazione di accompagnamento;
3. una dichiarazione per ciascun gestore, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

L'ETC attesta che ciascun Gestore ha provveduto alla trasmissione dei dati di costo di propria competenza conformemente ai principi del MTR-3 e conformemente agli schemi documentali come sopra descritti e che saranno oggetto di trasmissione ad ARERA secondo le disposizioni vigenti.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente evidenzia che la presente predisposizione tariffaria è stata elaborata tenendo conto delle specificità istituzionali e gestionali del contesto regionale e locale di riferimento.

In particolare, si richiama l'assenza, alla data di redazione del presente Piano Economico Finanziario, di un Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) operativo nella Regione Autonoma della Sardegna, con conseguente assunzione, in via residuale, delle funzioni di Ente territorialmente competente in capo al Comune, secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA vigente.

4 Attività di validazione (ETC)

Con riferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente dà atto che, a decorrere **dal 2026**, si è verificato un **avvicendamento gestionale** conseguente all'avvio del nuovo affidamento del servizio.

In considerazione della decorrenza dell'affidamento nell'anno 2026 e dell'assenza, alla data di predisposizione del Piano Economico Finanziario, di dati consuntivi riferibili alla gestione del nuovo affidatario, la determinazione delle componenti tariffarie è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 4.6, lettera b), della Determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC**, che dispone, per i casi di avvicendamento gestionale avente decorrenza a partire dal 2026, la valorizzazione delle componenti di costo del piano sulla base delle corrispondenti valorizzazioni contenute nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, tenendo conto delle efficienze conseguite in esito alla procedura di affidamento.

Nell'ambito dell'attività di validazione, l'Ente territorialmente competente ha pertanto verificato:

- la coerenza tra le valorizzazioni riportate nel PEF tariffario e quelle contenute nel Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA);
- la corrispondenza delle componenti economiche riconosciute con il quadro economico risultante dagli atti di gara e dal contratto di affidamento;
- il recepimento delle efficienze economiche derivanti dalla procedura competitiva, evitando il riconoscimento di costi non coerenti con gli esiti dell'affidamento;
- la corretta imputazione delle componenti di costo alle diverse attività del servizio secondo la struttura prevista dal MTR-3.

L'Ente territorialmente competente ha inoltre verificato che i valori assunti nel PEF tariffario trovino corrispondenza nelle previsioni economico-finanziarie sviluppate nell'ambito della procedura di affidamento, assicurando la coerenza tra predisposizione tariffaria, Piano Economico Finanziario di Affidamento e offerta risultata aggiudicataria, nel rispetto del principio di salvaguardia delle efficienze conseguite mediante procedura competitiva.

All'esito delle verifiche svolte, l'Ente territorialmente competente ritiene che la valorizzazione delle componenti di costo riferite al nuovo gestore risulti conforme alla disciplina regolatoria vigente e coerente con le previsioni del Piano Economico Finanziario di Affidamento utilizzato quale riferimento ai fini della predisposizione tariffaria del periodo regolatorio 2026-2029.

Le annualità successive saranno oggetto degli ordinari aggiornamenti previsti dalla regolazione ARERA, sulla base dei dati effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie e secondo le modalità disciplinate dal MTR-3 e dai relativi provvedimenti attuativi.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa), così come risultante prima dell'applicazione del limite annuale alla crescita, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{\max} a$), applicabili nel rispetto del medesimo limite, con riferimento alle annualità 2026-2029, come risultanti dal Tool di calcolo MTR-3.

ALLEGATO 2

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie è stato determinato in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, attraverso la valorizzazione dei coefficienti previsti dalla metodologia tariffaria, che concorrono alla definizione del tasso di variazione annuale delle entrate (ρ_a).

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla determinazione dei suddetti coefficienti sulla base delle caratteristiche del servizio, degli obiettivi di miglioramento della qualità e delle condizioni di gestione, assicurando la coerenza con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla regolazione.

In particolare, la definizione dei coefficienti è avvenuta anche tenendo conto degli esiti delle procedure di affidamento del servizio e delle condizioni contrattuali vigenti, al fine di garantire la salvaguardia delle eventuali efficienze conseguite in sede di gara, nonché la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

	2026	2027	2028	2029
r_{pi_a}	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,10%	0,10%	0,20%	0,20%
K_a	1,80%	1,50%	0,50%	0,50%
CRI_a	1,44%	1,20%	0,40%	0,00%
ρ_a	5,04%	4,50%	2,60%	2,20%

	2026	2027	2028	2029
$\sum T_a$	€ 2.942.183	€ 3.118.356	€ 3.107.902	€ 3.087.051
$\sum T_{a-l}$	€ 2.496.738	€ 2.622.574	€ 2.740.589	€ 2.811.845
$\sum T_{max}$	€ 2.622.574	€ 2.740.589	€ 2.811.845	€ 2.873.705
Delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	€ 319.609,1	€ 377.766,4	€ 296.057,4	€ 213.345,7

Si rinvia ai successivi paragrafi per l'analisi puntuale dei coefficienti che concorrono alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con particolare riferimento al coefficiente di recupero di produttività, al coefficiente di potenziamento dei livelli di qualità e agli eventuali ulteriori parametri previsti dalla metodologia tariffaria vigente.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai fini della determinazione del coefficiente di recupero di produttività (X), l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valutazione del livello di efficienza e qualità della gestione, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF (MTR-3).

In particolare, la valorizzazione del coefficiente X_{reg} è stata effettuata sulla base:

ALLEGATO 2

- del confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento;
- del livello di qualità ambientale della gestione, valutato attraverso i parametri γ_1 e γ_2 ;
- dei risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei coefficienti rilevanti per la determinazione dei valori di competenza dell'Ente Territorialmente Competente.

ALLEGATO 2

<i>Coefficiente di gradualità</i>	2026	2027	2028	2029
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata (γ_1)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Totale γ	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$	0,75	0,75	0,75	0,75

<i>Grandezze fisico-tecniche</i>	2026	2027	2028	2029
raccolta differenziata % (a-2)	87%	87%	87%	87%
qa-2 ton	5.243,63	5.243,63	5.243,63	5.243,63
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)	47,57	47,61	50,01	52,27
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	49,30	49,30	49,30	49,30

<i>Macro indicatore R1</i>	2026	2027	2028	2029
R1_a	0,83	0,83	0,83	0,83
Classe R1_a	B	B	B	B
Obiettivo R1_{a+2}	0,85	0,85	0,85	0,85
Classe obiettivo R1_{a+2}	A	A	A	A

<i>Macro indicatore R2</i>	2026	2027	2028	2029
R2_a	0,97	0,97	0,97	0,97
Classe R2_a	A	A	A	A
Obiettivo R2_{a+2}	0,95	0,95	0,95	0,95
Obiettivo R2_{a+2}	A	A	A	A

Con riferimento al **parametro γ_1** , relativo al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, l'Ente territorialmente competente ha rilevato un livello **soddisfacente**, in considerazione di una percentuale di raccolta differenziata superiore ai livelli medi di riferimento.

Con riferimento al **parametro γ_2** , relativo all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, la valutazione è risultata **non soddisfacente**, in quanto il macro-indicatore R1, determinato sulla base dei dati disponibili, risulta inferiore alla soglia di 0,85 prevista dalla regolazione, non soddisfacendo pertanto la condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3.

Tale esito evidenzia un livello di efficacia non adeguato dell'avvio a riciclo delle frazioni oggetto di responsabilità estesa del produttore, con possibili riflessi sulla valorizzazione dei meccanismi incentivanti previsti dal metodo tariffario, in particolare con riferimento alla determinazione del fattore di sharing dei ricavi e, più in generale, agli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale del servizio.

ALLEGATO 2

Sulla base delle suddette valutazioni, i coefficienti γ_1 e γ_2 sono stati entrambi valorizzati con livelli che riflettono la piena coerenza rispetto alla qualità ambientale della gestione secondo le analisi effettuate.

Dal confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento, pari a **49,30 cent€/kg**, emerge un livello di costo **inferiore al benchmark**, indicativo di una gestione efficiente rispetto al costo medio di settore.

Pertanto, coerentemente con le analisi sopra esposte, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto coerente una valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività nel rispetto delle disposizioni del MTR-3.

Con riferimento al **coefficiente X_{com}** , si dà atto che lo stesso non trova applicazione nel presente ambito tariffario, in quanto il servizio non risulta affidato mediante procedura competitiva ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, ovvero non sono presenti elementi utili alla sua valorizzazione.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Ai fini della determinazione del coefficiente di potenziamento K , l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valutazione del posizionamento dell'ambito tariffario nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, tenendo conto congiuntamente del livello di efficienza economica della gestione e del livello di qualità ambientale del servizio.

Sotto il profilo della qualità ambientale, si rilevano gli indicatori già esposti e di riepilogati per una più opportuna analisi del coefficiente di riferimento.

Raccolta Differenziata % (a-2)	87%
Macro indicatore R1 _a	0,8335
Classe R1	B
Macro indicatore R2 _a	0,97
Classe R2	A

In relazione agli obiettivi di gestione e coerentemente con i valori di riferimento, l'Ente territorialmente competente ha individuato, per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, i seguenti **obiettivo dei livelli** di servizio.

	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
Cueff _{a-2} /Bench _{a-2}	0,965	0,966	1,014	1,060
SCHEMA REGOLATORIO	Schema II	Schema II	Schema II	Schema I

Sulla base delle suddette valutazioni, l'ambito tariffario è stato collocato nello Schema regolatorio di **consolidamento**, coerente con situazioni di gestione già efficiente e con livelli qualitativi adeguati.

In tale contesto, il coefficiente K è stato determinato distinguendo tra componente regolatoria (K_{reg}) e componente competitiva (K_{com}), ai sensi dell'articolo 5 del MTR-3.

In particolare:

- K_{com} è stato valorizzato pari a zero per tutte le annualità, non risultando applicabile nel presente ambito tariffario in assenza di procedure di affidamento rilevanti ai fini della sua determinazione;
- K_{reg} è stato valorizzato in misura coerente con le valutazioni degli **obiettivi di consolidamento**, con un approccio di progressività sull'allineamento del servizio ai livelli di efficienza e qualità richiesti dalla regolazione.

Tale impostazione consente di accompagnare gradualmente il mantenimento degli standard qualitativi del servizio, evitando incrementi tariffari non giustificati da effettivi fabbisogni di potenziamento, e risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

5.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni, con esito positivo o negativo, connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per le quattro annualità del periodo 2026-2029, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3.

Ai fini della determinazione del coefficiente CRI, l'Ente territorialmente competente ha valutato le condizioni previste dal comma 5.3 del MTR-3, con particolare riferimento alla presenza di maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

In tale ambito, il gestore del servizio ha rappresentato, mediante apposita nota istruttoria, l'insorgenza di maggiori costi operativi derivanti dal **rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** del settore igiene ambientale, sottoscritto in data 9 dicembre 2025, i cui effetti economici si manifestano principalmente nelle annualità 2026 e 2027.

Dalla documentazione trasmessa emerge che tali incrementi del costo del lavoro risultano riconducibili agli effetti della dinamica inflattiva registrata negli anni precedenti, in quanto determinati anche sulla base degli scostamenti dell'indice dei prezzi al consumo, e non risultano integralmente intercettati negli aggiornamenti tariffari relativi al precedente periodo regolatorio.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 del MTR-3, tali maggiori oneri sono stati valorizzati dal gestore mediante la componente previsionale CO_{ant} , limitatamente alle annualità 2026 e 2027, a copertura degli incrementi attesi sui costi operativi.

L'Ente territorialmente competente, a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione trasmessa e sulla coerenza delle quantificazioni proposte, ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento, in misura limitata e graduale, degli effetti della dinamica inflattiva non ancora recuperata.

Pertanto, il coefficiente CRI è stato valorizzato coerentemente con i principi del MTR-3.

ALLEGATO 2

La valorizzazione del coefficiente CRI è stata effettuata in coerenza con i limiti previsti dalla regolazione e tenendo conto della necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, evitando al contempo effetti distorsivi sulla dinamica tariffaria.

5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali CO_{new}

Con riferimento alle componenti previsionali di costo operativo incentivante per la copertura di oneri sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio (CO_{new}^{exp}), l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, **non sono state valorizzate** componenti di costo riconducibili a nuovi servizi o a significativi interventi di miglioramento sistematico tali da giustificare la valorizzazione delle suddette componenti.

In particolare, dall'analisi della documentazione trasmessa dai gestori e dalle verifiche istruttorie svolte, non emergono elementi riconducibili a:

- introduzione di nuovi servizi rispetto al perimetro gestionale esistente;
- estensioni rilevanti delle attività già svolte;
- interventi strutturali di potenziamento del servizio tali da generare costi incrementali di natura incentivante.

La gestione del servizio si configura infatti in un'ottica di **consolidamento dei livelli qualitativi** ed operativi già raggiunti, come evidenziato nei precedenti paragrafi, e non richiede l'attivazione di specifiche componenti incentivanti di natura previsionale.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti CO_{new}^{exp} per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Con riferimento alle componenti previsionali di costo operativo incentivante relative a interventi puntuali (COI^{exp}), l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono state proposte dal/i gestore/i componenti di costo riconducibili a specifici interventi di miglioramento da realizzarsi su singole annualità.

Dalle verifiche istruttorie svolte sulla documentazione trasmessa, non emergono infatti interventi puntuali caratterizzati da:

- introduzione temporanea o sperimentale di nuovi servizi;
- attivazione di progetti specifici di miglioramento della qualità o dell'efficienza del servizio;
- adeguamenti operativi circoscritti nel tempo tali da giustificare il riconoscimento di costi incentivanti per singole annualità.

La gestione del servizio risulta orientata al consolidamento dei livelli qualitativi ed operativi già raggiunti, senza l'attivazione di interventi specifici che comportino incrementi di costo riconducibili alla componente COI .

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti COI^{exp} per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

5.3.1 Componente previsionale $CTSD^{exp}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente $CTSD^{exp}$, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario.

Con riferimento alla componente previsionale $CTSD^{exp}$, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, **non si è proceduto alla relativa valorizzazione.**

In esito alle verifiche istruttorie svolte, è emerso infatti che le dinamiche di incremento dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani risultano già adeguatamente intercettate attraverso i meccanismi di aggiornamento previsti dalla regolazione tariffaria, ed in particolare mediante l'applicazione dei criteri di indicizzazione di cui all'articolo 8 del MTR-3.

In tale contesto, gli adeguamenti tariffari applicati dagli impianti di destinazione, riconducibili prevalentemente a fenomeni di natura inflattiva e all'evoluzione dei costi operativi, non configurano variazioni ulteriori e straordinarie rispetto a quelle già considerate nel perimetro regolatorio, tali da giustificare il riconoscimento di una specifica componente previsionale aggiuntiva.

L'Ente territorialmente competente ha pertanto ritenuto che la valorizzazione della componente $CTSD^{exp}$ determinerebbe una duplicazione del riconoscimento dei medesimi oneri, già ricompresi nei meccanismi ordinari di aggiornamento dei costi, con conseguente potenziale sovrastima delle entrate tariffarie.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di non procedere alla valorizzazione della componente in oggetto, ritenendo che l'equilibrio economico-finanziario della gestione risulti comunque garantito nell'ambito della dinamica tariffaria definita secondo i criteri del MTR-3.

Resta fermo che eventuali variazioni dei costi di accesso agli impianti che dovessero assumere carattere eccezionale e non riconducibile ai meccanismi ordinari di aggiornamento potranno essere oggetto di specifica valutazione nelle successive predisposizioni tariffarie, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle componenti previsionali disciplinate dalla regolazione vigente.

5.3.2 Componenti previsionali CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica se la valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza

ALLEGATO 2

di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Con riferimento alle componenti previsionali *CO₁₁₆*, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono state rilevate condizioni tali da giustificare la valorizzazione delle suddette componenti.

In particolare, dall'analisi dei dati disponibili e delle informazioni trasmesse dal gestore, non emergono fenomeni significativi di riduzione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico riconducibili all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006 da parte delle utenze non domestiche.

Parimenti, non si rilevano esigenze di mantenimento di capacità di gestione di riserva connesse alla possibile riammissione nel servizio pubblico di utenze precedentemente fuoriuscite.

La gestione del servizio risulta pertanto stabile sotto il profilo dei quantitativi trattati, senza evidenze di variazioni strutturali riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla componente *CO₁₁₆*.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti *CO₁₁₆* per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 Componenti previsionali *CQ*

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti *CQ*, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Con riferimento alle componenti previsionali *CQ*, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono stati rilevati oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli obblighi di qualità del servizio introdotti dall'Autorità mediante il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

In particolare, dall'analisi della documentazione trasmessa dai gestori e dalle verifiche istruttorie svolte, non emergono costi incrementali, né di natura operativa né di natura strutturale, riferibili:

- all'adeguamento dei livelli di qualità contrattuale;
- al potenziamento dei sistemi informativi;
- all'incremento delle attività di gestione del rapporto con l'utenza;
- o ad altri obblighi previsti dalla regolazione della qualità.

Il servizio risulta infatti già organizzato in modo sostanzialmente coerente con gli standard previsti dal TQRIF, ovvero gli eventuali adeguamenti necessari risultano marginali e già ricompresi nei costi operativi esistenti.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti *CQ* per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Con riferimento alle componenti previsionali CO_{ANT} , l'Ente territorialmente competente dà atto che, per le annualità 2026 e 2027, **sono stati riconosciuti oneri aggiuntivi** relativi ai costi operativi derivanti dall'incremento del costo del lavoro conseguente al **rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore igiene ambientale**, sottoscritto in data 9 dicembre 2025.

Tali incrementi risultano riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023, in quanto determinati anche sulla base degli scostamenti registrati negli indici dei prezzi al consumo, e non risultano integralmente intercettati negli aggiornamenti tariffari del precedente periodo regolatorio, ai sensi di quanto previsto dal comma 8.6 del MTR-3.

La quantificazione della componente previsionale è stata effettuata dal gestore sulla base di evidenze documentali relative:

- al costo del personale sostenuto nell'anno di riferimento (a-2);
- alle variazioni derivanti dalle nuove tabelle contrattuali del CCNL;
- alla stima degli scostamenti economici attesi per le annualità 2026 e 2027.

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della coerenza delle quantificazioni proposte, riscontrando la congruità delle stime rispetto agli incrementi contrattuali previsti e alla struttura dei costi operativi del servizio.

Le componenti CO_{ANT} sono state pertanto valorizzate, limitatamente alle annualità 2026 e 2027, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri attesi, fermo restando il loro carattere anticipatorio e temporaneo.

Il riconoscimento della componente previsionale in esame risulta necessario al fine di **garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione**, in presenza di fattori esogeni non prevedibili al momento della definizione delle precedenti predisposizioni tariffarie.

Per le annualità successive, tali componenti non sono state valorizzate, in quanto i relativi effetti saranno oggetto di verifica e conguaglio nell'ambito delle successive predisposizioni tariffarie, sulla base dei dati consuntivi effettivamente rilevati.

L'Ente territorialmente competente evidenzia che **il riconoscimento dei maggiori oneri nell'ambito del Piano Economico Finanziario è effettuato ai fini della copertura tariffaria**, in coerenza con la regolazione ARERA. Resta fermo che **la corresponsione dei medesimi oneri nell'ambito del rapporto contrattuale è disciplinata dalle specifiche clausole contrattuali** e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, rispetto alle quali l'Ente si riserva le opportune valutazioni.

Si evidenzia che, nell'ambito dell'istruttoria di validazione, l'Ente territorialmente competente ha proceduto ad una **rideterminazione delle componenti previsionali CO_{ANT} , rispetto ai valori inizialmente proposti dal gestore**, al fine di assicurarne la coerenza con il quadro contrattuale vigente.

In particolare, il gestore ha originariamente valorizzato gli incrementi di costo assumendo un adeguamento parametrico riconducibile ai coefficienti del metodo tariffario (in particolare applicando

ALLEGATO 2

incrementi percentuali riconducibili al valore del 3,20%), come desumibile dalla documentazione trasmessa.

Tuttavia, l'Ente ha rilevato che:

- **il contratto di affidamento del servizio è stato avviato nell'anno 2026**, con definizione del corrispettivo economico già comprensiva delle condizioni di mercato e delle dinamiche inflattive allora note;
- gli eventuali adeguamenti dei costi operativi, ivi inclusi quelli relativi al costo del lavoro, devono essere valutati in coerenza con i **meccanismi di aggiornamento previsti dal contratto** e con i valori posti a base dell'affidamento;
- non risulta coerente, sotto il profilo regolatorio e contrattuale, assumere **automaticamente gli incrementi previsti dal MTR-3 quale driver diretto di aggiornamento dei costi contrattuali**, in assenza di un corrispondente fondamento nel rapporto negoziale.

Alla luce di tali considerazioni, l'Ente territorialmente competente ha proceduto a rideterminare i valori delle componenti CO_{ANT} , sulla base di un **tasso di adeguamento coerente con il contesto di avvio del servizio e con i parametri economici dell'affidamento** al fine di riallineare le stime dei maggiori oneri a un livello compatibile con il **corrispettivo contrattuale vigente**, evitando sovrastime o sottostime non supportate da obblighi giuridicamente rilevanti.

Tale intervento è stato effettuato per garantire la **coerenza tra costi riconosciuti nel PEF e struttura dei ricavi contrattuali coerenti con l'affidamento**, evitando disallineamenti suscettibili di generare squilibri, così da assicurare il rispetto del principio per cui il PEF rileva ai fini della **copertura tariffaria**, senza determinare automaticamente variazioni del corrispettivo contrattuale, che resta disciplinato dalle clausole negoziali e dalla normativa sui contratti pubblici.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla determinazione del fattore di sharing (b) dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$), nell'ambito dell'intervallo previsto dalla regolazione e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3.

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di qualità ambientale della gestione, desunto dai parametri γ_1 e γ_2 , nonché dai macro-indicatori R1 e R2, rappresentativi rispettivamente del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e già rendicontati nei paragrafi dedicati.

Tali risultati evidenziano un livello di qualità ambientale della gestione classificabile come **avanzato**, con conseguente pieno raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di efficacia del riciclo.

La valorizzazione del fattore di sharing nell'ambito del Piano Economico Finanziario è stata effettuata in conformità ai criteri previsti dal MTR-3, tenendo conto del livello di qualità ambientale della gestione, nonché in coerenza con le condizioni economiche e contrattuali vigenti.

Resta fermo che la determinazione del fattore di sharing risponde a finalità di regolazione tariffaria nell'ambito del MTR-3. In tale contesto, l'Ente territorialmente competente ha comunque proceduto a verificare la coerenza complessiva tra i valori risultanti dall'applicazione del metodo tariffario e le condizioni economiche previste dal contratto di servizio vigente.

ALLEGATO 2

Tale verifica è stata condotta tenendo conto della specifica configurazione dell'affidamento, con particolare riferimento ai contratti stipulati in epoca antecedente all'introduzione della regolazione ARERA.

In tale ambito, l'Ente ha valutato la compatibilità tra le componenti economiche considerate ai fini tariffari e quelle effettivamente disciplinate dal rapporto contrattuale, al fine di garantire una rappresentazione coerente dei costi e dei ricavi nel Piano Economico Finanziario, nel rispetto sia della regolazione vigente sia degli equilibri contrattuali in essere.

È in ogni caso assicurata la coerenza complessiva tra i valori riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche del servizio, nell'ambito delle valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.

ALLEGATO 2

5.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto che la valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, operata dal/i gestore/i del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, risulta conforme alle disposizioni di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

In particolare, dalle verifiche istruttorie svolte emerge che le componenti di costo relative agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito sono state determinate nel rispetto dei criteri regolatori previsti, sulla base dei valori contabili e delle informazioni patrimoniali trasmesse dai gestori.

Con specifico riferimento alle vite utili dei cespiti, l'Ente territorialmente competente dà atto che:

- per i cespiti riconducibili alle categorie previste dalle tabelle regolatorie, risultano applicate le vite utili in conformità a quanto disposto dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3;
- per eventuali cespiti non direttamente riconducibili alle suddette tabelle, risulta applicato il criterio generale di cui al comma 15.4 del MTR-3, basato sulla vita utile tecnica ed economica del bene.

Non risultano, inoltre, adottate dal/i gestore/i vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie ai sensi dei commi 15.5 e 15.6 del MTR-3; pertanto, non si è reso necessario attivare specifiche valutazioni istruttorie in merito a deroghe, né procedimenti partecipativi con i gestori.

La valorizzazione complessiva dei costi risulta pertanto coerente con i principi di trasparenza, efficienza e corretta imputazione previsti dalla regolazione ARERA.

Inoltre, il gestore si è avvalso della **facoltà prevista dall'articolo 4.11** della determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, procedendo alla **riclassificazione dei costi di capitale all'interno delle componenti di costo operativo**.

Tale impostazione comporta che le componenti di ammortamento e remunerazione del capitale investito non risultano esplicitamente rappresentate tra i costi d'uso del capitale, ma sono incluse, in forma indiretta, nelle componenti operative del servizio, in coerenza con quanto consentito dalla regolazione vigente.

L'Ente territorialmente competente ha verificato la coerenza di tale scelta con i dati contabili trasmessi e con la struttura dei costi del gestore, accertando che la riclassificazione non altera la complessiva rappresentazione economico-finanziaria della gestione né comporta duplicazioni o sovrastime dei costi riconosciuti.

La valorizzazione complessiva dei costi di capitale risulta pertanto coerente con i principi di efficienza, prudenza e corretta rappresentazione economico-finanziaria della gestione, in conformità alla regolazione ARERA vigente.

Con riguardo alle **Poste rettificative del capitale (PR)** con particolare riferimento al **Fondo TFR**, il Gestore ha precisato nella propria relazione di accompagnamento che non è stato valorizzato alcun importo relativo ai fondi per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in quanto non accantonano tali somme internamente, ma provvedono al loro versamento con cadenza mensile a fondi esterni e al Fondo Tesoreria dell'INPS tramite modello F24.

5.6 Conguagli

Per il periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto che **non sono state valorizzate** componenti a conguaglio afferenti ai costi variabili di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani residui (RC_{CTS}), ai sensi dell'articolo 27.7 del MTR-3.

In particolare, pur in presenza di costi afferenti al trattamento dei rifiuti urbani residui, non risultano pienamente soddisfatte le condizioni per l'applicazione del meccanismo di conguaglio, in considerazione della non completa confrontabilità tra i costi riconosciuti nelle annualità pregresse e quelli coperti in tariffa nelle medesime annualità.

Tale circostanza è riconducibile, in particolare, all'incertezza nella classificazione degli impianti di destinazione nel precedente periodo regolatorio, con riferimento alla distinzione tra impianti di chiusura del ciclo "minimi" e impianti operanti in regime di mercato, che non consente di ricostruire in modo analitico e coerente la base informativa necessaria ai fini del calcolo del conguaglio.

L'Ente territorialmente competente ha pertanto ritenuto, in un'ottica prudentiale e nel rispetto dei principi di trasparenza e verificabilità dei dati previsti dalla regolazione, di non procedere alla valorizzazione della componente RC_{CTS}, rinviando l'eventuale applicazione del meccanismo di conguaglio alle successive annualità, a valle del consolidamento della classificazione impiantistica e della disponibilità di dati consuntivi omogenei e pienamente confrontabili.

Tale impostazione risulta coerente con le disposizioni del MTR-3, che subordinano il riconoscimento delle componenti a conguaglio alla presenza di scostamenti significativi adeguatamente determinabili, e consente di evitare il riconoscimento di partite economiche non supportate da elementi istruttori sufficientemente documentati e certificabili.

Con riferimento alla **componente a conguaglio I²⁰²⁵**, di cui all'art. 8.7 del MTR-3, riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2024 e il 2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025}=2\%$ come individuato dall'art. 8.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto che la stessa **non è stata valorizzata** nel presente Piano Economico Finanziario.

Tale scelta è motivata dal fatto che, per l'annualità di riferimento, gli effetti derivanti dalla dinamica inflattiva risultano già riconosciuti al gestore nell'ambito del rapporto contrattuale e/o delle precedenti determinazioni economiche, con conseguente assenza di ulteriori oneri da recuperare mediante il meccanismo di conguaglio previsto dalla regolazione ARERA.

Con riferimento alla componente a conguaglio I₂₀₂₅, di cui all'art. 8.7 del MTR-3, riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti per l'annualità 2025 – determinati assumendo un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2 – e i medesimi costi riquantificati alla luce del tasso di inflazione I₂₀₂₅ pari al 2% di cui all'art. 8.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto che la stessa non è stata valorizzata nel presente Piano Economico Finanziario.

Tale scelta discende dalla verifica istruttoria secondo cui gli effetti della dinamica inflattiva relativi all'annualità 2025 risulta già integralmente riconosciuta al gestore nell'ambito del rapporto contrattuale, in applicazione delle clausole di revisione prezzi basate sugli indici ISTAT e recepite mediante specifici atti amministrativi dell'Ente.

ALLEGATO 2

Gli oneri derivanti da tali adeguamenti risultano pertanto già contabilizzati e coperti nell'ambito del bilancio dell'Ente e dei corrispettivi riconosciuti al gestore, senza generare ulteriori differenze tra costi effettivi e costi già riconosciuti.

Alla luce di quanto sopra, non si rilevano scostamenti residui riconducibili alla dinamica inflattiva dell'annualità 2025 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per l'attivazione della componente a conguaglio I^{2025} , la cui valorizzazione determinerebbe una duplicazione del riconoscimento dei medesimi costi, in contrasto con i principi di corretta imputazione e copertura dei costi efficienti previsti dal MTR-3.

La valorizzazione delle componenti a conguaglio sopra indicate risulta coerente con le disposizioni del MTR-3 e con le risultanze del Tool di calcolo predisposto dall'Autorità, garantendo il corretto allineamento tra costi effettivamente sostenuti e costi riconosciuti a livello tariffario.

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 – Tool di calcolo MTR-3, nonché delle attività istruttorie e di procedura partecipata svolte con il gestore del servizio.

Le verifiche effettuate hanno riguardato, in particolare:

- la coerenza tra i costi riconosciuti nel Piano Economico Finanziario e il quadro economico derivante dall'affidamento del servizio;
- la sostenibilità economica della gestione nel corso del periodo regolatorio, anche alla luce degli adeguamenti qualitativi, organizzativi e operativi introdotti nell'ambito del nuovo assetto gestionale;
- la compatibilità tra il livello delle entrate tariffarie applicabili e il limite alla crescita annuale previsto dalla regolazione ARERA;
- la corretta rappresentazione delle componenti di costo, dei conguagli e delle componenti previsionali valorizzate nel Tool di calcolo;
- gli effetti derivanti dall'applicazione del limite regolatorio alla crescita annuale delle entrate tariffarie rispetto al fabbisogno economico complessivo della gestione.

Dalle analisi effettuate emerge che il fabbisogno economico del servizio risulta coerente con i costi efficienti riconducibili al perimetro gestionale e ai livelli qualitativi previsti dall'affidamento, anche in presenza di incrementi di costo correlati al miglioramento del servizio, all'adeguamento degli standard operativi e al riallineamento delle condizioni gestionali rispetto al precedente assetto organizzativo.

L'Ente territorialmente competente dà atto che il rispetto del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie determina, per alcune annualità del periodo regolatorio, un differenziale tra il totale dei costi efficienti riconoscibili e le entrate tariffarie massime applicabili ai sensi del MTR-3.

Tale circostanza non è stata ritenuta idonea a compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto l'Ente ha valutato, nell'ambito delle proprie prerogative programmatiche e di tutela dell'utenza, di non ricorrere all'istanza di superamento del limite alla crescita annuale prevista

ALLEGATO 2

dalla regolazione ARERA, privilegiando un percorso di gradualità tariffaria finalizzato al contenimento degli impatti economici a carico delle utenze.

In tale contesto, l'Ente territorialmente competente dà atto che la quota di costi eccedente il limite tariffario annualmente applicabile non costituisce una componente disconosciuta ai fini regolatori, ma rappresenta un differenziale derivante dall'applicazione del meccanismo di contenimento della crescita tariffaria previsto dal MTR-3, la cui sostenibilità è assicurata mediante apposite valutazioni di bilancio dell'Ente.

Resta fermo che il Piano Economico Finanziario è costruito secondo logiche regolatorie e che la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è effettuata ai fini della copertura tariffaria del servizio, in coerenza con il perimetro, i criteri e i vincoli previsti dalla regolazione ARERA vigente.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.

L'Ente territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, **si è avvalso della facoltà di applicare valori inferiori** rispetto alle entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3, al fine di garantire la **coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio**.

In particolare, è stata effettuata un'analisi comparativa tra:

- i costi trasmessi dal gestore nell'ambito del PEF grezzo;
- i corrispettivi contrattuali risultanti dall'offerta economica di aggiudicazione del servizio.

Dall'esito di tale confronto è emerso che i valori contrattuali risultano inferiori rispetto ai costi riconoscibili secondo la metodologia tariffaria, in ragione delle efficienze conseguite in sede di procedura ad evidenza pubblica.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla riduzione proporzionale delle componenti di costo ammissibili, applicando una percentuale detrattiva finalizzata ad allineare i costi tariffari ai corrispettivi contrattuali, rinunciando al riconoscimento di parte dei costi risultanti dal PEF grezzo ma eccedenti i valori di corrispettivo contrattualizzati.

Tale scelta risulta coerente con quanto previsto dal citato comma 4.5, in quanto:

- consente di preservare le efficienze derivanti dall'esperimento della procedura di gara;
- corrisponde agli elementi economici oggetto dell'offerta di aggiudicazione del servizio.

ALLEGATO 2

In applicazione della regolazione vigente, si assume sussistente, di conseguenza, l'accordo del gestore, non essendo necessario un ulteriore confronto formale, in quanto i valori tariffari così determinati risultano coerenti con le condizioni economiche contrattualmente pattuite.

L'Ente territorialmente competente ha inoltre verificato che la riduzione delle componenti di costo non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto i valori riconosciuti risultano comunque idonei a garantire la copertura dei costi efficienti del servizio, come risultanti dall'affidamento.

Si evidenzia, altresì, che, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione ARERA in materia di contratti di servizio (deliberazione 385/2023/R/RIF), eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione devono essere tempestivamente segnalate dal gestore nell'ambito dei propri obblighi informativi nei confronti dell'Ente affidante.

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario non emergono istanze, segnalazioni o elementi tali da evidenziare condizioni di squilibrio economico-finanziario, né richieste di revisione dei corrispettivi contrattuali.

Pertanto, la valorizzazione delle entrate tariffarie in misura inferiore rispetto a quelle teoricamente riconoscibili ai sensi del MTR-3 risulta coerente con le condizioni economiche della gestione e con gli obblighi contrattuali vigenti.

L'impostazione adottata dall'Ente territorialmente competente risulta coerente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di rapporti tra regolazione tariffaria e disciplina contrattuale del servizio.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il Piano Economico Finanziario, pur rilevando ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, **non determina automaticamente il corrispettivo spettante al gestore**, il quale resta regolato dalle condizioni contrattuali e dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

In tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6466/2025 ha affermato che eventuali adeguamenti economici del servizio non possono derivare automaticamente dall'applicazione della regolazione tariffaria, ma devono trovare fondamento nei **meccanismi contrattuali di revisione e riequilibrio ma esclusivamente per circostanze straordinarie**, escludendo che il PEF possa essere utilizzato quale strumento diretto di aggiornamento del corrispettivo, dal momento che *“le delibere ARERA fissano effettivamente i prezzi massimi sul presupposto che essi garantiscano l'equilibrio finanziario della gestione, ma non significano affatto che ogni prezzo fissato in diminuzione non garantisca l'equilibrio stesso, perché altrimenti non si parlerebbe di prezzi massimi, ma piuttosto di prezzi imposti”*.

Alla luce di tale principio, la scelta dell'Ente territorialmente competente di allineare i costi riconosciuti in sede tariffaria ai valori contrattuali, mediante l'applicazione delle detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-3, risulta coerente non solo con la regolazione ARERA, ma anche con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3 di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Con riferimento alla facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver valutato l'eventuale possibilità di procedere alla rimodulazione delle componenti a conguaglio all'interno del periodo regolatorio 2026-2029.

Dalle analisi effettuate emerge che i conguagli determinati risultano di entità contenuta e sostenibile in relazione alla dinamica tariffaria complessiva, non rendendo necessario il ricorso a meccanismi di ripartizione pluriennale degli stessi.

In particolare, la valorizzazione delle componenti a conguaglio è stata effettuata secondo la distribuzione ordinaria prevista dal Tool di calcolo MTR-3, senza procedere ad alcuna rimodulazione tra le annualità del quadriennio.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto che, in assenza di rimodulazione, non si è reso necessario attivare specifiche procedure partecipate con il gestore ai fini della redistribuzione dei conguagli.

La scelta di non avvalersi della facoltà di rimodulazione risulta coerente con i principi di trasparenza e semplicità della struttura tariffaria, nonché con l'obiettivo di garantire una corretta e tempestiva imputazione dei costi, senza impatti significativi sulla sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e sull'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF.

Nel caso in cui non si rilevi il superamento del limite annuale di crescita delle entrate tariffarie previsto dalla regolazione, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver comunque verificato la sussistenza delle condizioni per l'eventuale applicazione della facoltà di cui al comma 4.3 del MTR-3.

Dalle analisi effettuate emerge che, per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, le entrate tariffarie determinate risultano **contenute entro il limite massimo di crescita annuale** previsto dalla regolazione, senza evidenza di quote eccedenti suscettibili di rimodulazione.

ALLEGATO 2

Pertanto, non si è reso necessario procedere ad alcuna valutazione in ordine al differimento temporale delle eccedenze, né alla pianificazione del relativo recupero nelle annualità successive o oltre il periodo regolatorio.

L'Ente territorialmente competente rileva che il rispetto del limite alla crescita tariffaria è stato conseguito mediante una corretta applicazione delle disposizioni del MTR-3 e dei relativi meccanismi di determinazione delle entrate tariffarie, senza necessità di interventi correttivi o di contenimento ulteriori.

Ne consegue che non si è proceduto all'attivazione della facoltà di rimodulazione di cui al comma 4.3, né all'avvio di specifiche procedure di confronto con il gestore, in quanto non ricorrono i presupposti regolatori per la redistribuzione temporale delle componenti tariffarie.

La struttura delle entrate tariffarie così determinata risulta pertanto coerente con i vincoli regolatori, garantendo al contempo:

- il rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe;
- la stabilità e trasparenza del quadro tariffario;
- il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, sulla base dei costi efficienti riconosciuti.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4 del MTR-3, ha verificato che il livello delle entrate tariffarie teoricamente riconoscibili determinerebbe un incremento tariffario significativamente superiore al limite annuale di crescita definito dalla regolazione ARERA.

In esito alle valutazioni istruttorie svolte, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di non attivare l'istanza di superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie prevista dalla regolazione vigente, privilegiando un percorso di gradualità tariffaria finalizzato al contenimento dell'impatto economico sulle utenze.

L'Ente Territorialmente Competente dà atto che il Piano Economico Finanziario riconosce integralmente i costi efficienti della gestione ritenuti ammissibili ai sensi del MTR-3, inclusi gli effetti derivanti dal nuovo assetto gestionale, dagli adeguamenti qualitativi del servizio e dal riallineamento delle condizioni economiche dell'affidamento.

La scelta di non procedere al superamento del limite tariffario non comporta pertanto un disconoscimento delle componenti di costo riconosciute nel Piano Economico Finanziario, ma esclusivamente una limitazione del loro trasferimento tariffario nell'annualità di riferimento, in applicazione del meccanismo regolatorio di contenimento della crescita annuale delle entrate tariffarie.

L'Ente Territorialmente Competente ha verificato che tale impostazione non determina condizioni di squilibrio economico-finanziario in capo ai gestori affidatari del servizio integrato o dei singoli segmenti della filiera, risultando comunque garantita la copertura dei corrispettivi contrattuali e la continuità del servizio.

ALLEGATO 2

L'eventuale differenziale tra il totale dei costi efficienti riconosciuti e le entrate tariffarie annualmente applicabili viene gestito nell'ambito delle valutazioni programmatiche e degli equilibri di bilancio dell'Ente, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, gradualità tariffaria e tutela dell'utenza.

La scelta operata assume carattere prudenziale ed è coerente con l'obiettivo di favorire un progressivo riequilibrio tariffario nel medio periodo, anche in relazione ai successivi aggiornamenti della predisposizione tariffaria previsti dal MTR.

Le valutazioni svolte in ordine al mancato ricorso all'istanza di superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie risultano coerenti anche con gli esiti delle analisi effettuate sul livello di efficienza della gestione e sul posizionamento del costo unitario effettivo rispetto ai benchmark di riferimento previsti dalla regolazione ARERA.

In particolare, pur rilevandosi che il differenziale rispetto ai valori benchmark risulta influenzato anche da condizioni esogene e straordinarie afferenti al contesto impiantistico regionale e alle criticità che hanno interessato il sistema di trattamento e smaltimento nel territorio di riferimento, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto opportuno adottare un approccio prudenziale nella traslazione tariffaria degli incrementi di costo derivanti dal nuovo assetto gestionale.

L'Ente Territorialmente Competente ha infatti valutato che il nuovo affidamento del servizio, oltre a perseguire il riallineamento qualitativo e organizzativo della gestione, sia orientato anche al conseguimento di progressivi obiettivi di efficientamento operativo, miglioramento delle performance ambientali e incremento della valorizzazione dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata e dal recupero di materia.

In tale prospettiva, è stato ritenuto ragionevole attendersi, nel medio periodo, effetti migliorativi in termini di:

- incremento delle percentuali di raccolta differenziata;
- miglioramento dei macro-indicatori ambientali e qualitativi previsti dalla regolazione ARERA;
- riduzione dell'incidenza dei costi unitari della gestione;
- progressivo riallineamento del costo unitario effettivo rispetto ai benchmark di settore.

Alla luce di tali considerazioni, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto coerente con i principi di gradualità, efficienza e sostenibilità sottesi al MTR-3 non procedere, allo stato, all'attivazione delle misure eccezionali di superamento del limite annuale di crescita tariffaria, privilegiando invece un percorso di consolidamento del nuovo assetto gestionale e di verifica progressiva degli effetti di efficientamento attesi.

5.12 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto che, dal totale dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario, sono state sottratte le entrate valorizzate ai sensi dell'articolo 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025, in coerenza con la regolazione vigente e con i dati disponibili alla data di predisposizione tariffaria.

In particolare, tra le detrazioni tariffarie sono state considerate, ove presenti e valorizzabili:

ALLEGATO 2

- il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Le suddette poste sono state portate in detrazione in quanto costituenti componenti che, secondo la disciplina regolatoria, concorrono alla riduzione del fabbisogno tariffario complessivo da coprire mediante il prelievo TARI.

Le ulteriori detrazioni eventualmente valorizzate sono state determinate sulla base degli importi effettivamente accertati o riscossi, secondo criteri di prudenza e coerenza contabile, al fine di evitare sovrastime delle entrate poste in abbattimento del costo del servizio.

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 2.622.574	€ 2.740.589	€ 2.811.845	€ 2.873.705
Detrazioni art. 4.5 della Determina n. 01/2025	€ 5.234	€ 4.591	€ 4.591	€ 4.591
Tariffa TARI	€ 2.617.340	€ 2.735.998	€ 2.807.253	€ 2.869.114

Di seguito la tabella di riepilogo sul dettaglio per la determinazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina ARERA n. 01/DTAC/2025.

<i>Dettaglio detrazioni 4.5 Det. 01/DTAC/2025</i>	2026	2027	2028	2029
Contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali (articolo 33 bis del D.L. 248/07)	€ 5.233,65	€ 4.591,32	€ 4.591,32	€ 4.591,32
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Con riferimento al **contributo MIUR**, si dà atto che l'importo valorizzato nel Tool di calcolo (Allegato 1) è riferito alle annualità 2024 e 2025, corrispondente all'ultimo dato disponibile e attendibile alla data di predisposizione del Piano Economico Finanziario.